GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. ANNO 2020

I.M.U.
(Imposta Municipale Propria – L. n. 160/2019)

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata abrogata la TASI che viene assorbita nell'IMU, per la quale il legislatore ha riscritto la disciplina (commi da 738 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019) e previsto nuove aliquote massime adottabili dai Comuni così da inglobare il precedente gettito TASI.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli). Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (L. n. 160/2019 art. 1, commi 740 e 741, lettere *b)* e *c)*).

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'I.M.U. sono:

a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati;
b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
e. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
f. il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune;
g. l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria).

ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILAZIONI

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera *b)*).
Sono assimilati all'abitazione principale:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera c*)* n. 1);

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera *c)* n. 2);
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera *c)* n. 3);
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera *c)* n. 4);
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera *c)* n. 5);
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione (L. n. 160/2019, art. 1, comma 741, lettera *c)* n. 6, con apposita previsione regolamentare di cui all'art. 6, lettera *f)* del Regolamento IMU in vigore dal 01/01/2020).

L'IMU non si applica all'abitazione principale (e sue assimilazioni) e alle pertinenze della stessa (massimo un'unità per ogni categoria catastale C/2. C/6 e C/7) con eccezione delle unità immobiliari di categoria A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e loro pertinenze per cui il possessore versa l'IMU sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune.

Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (comma 749, art. 1, L. n. 160/2019)

ISCRITTI ALL'A.I.R.E.
cittadini italiani residenti all'estero

Differentemente dalla previgente normativa (in vigore dal 2015 e fino al 2019) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 **non è più assimilata ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o usufrutto) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**. Tali soggetti dovranno pertanto effettuare il pagamento per gli immobili da essi posseduti sulla base delle aliquote deliberate dal Comune (previste in misura differente a seconda che siano iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto o di altro Comune).

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Differentemente dalla previgente normativa (L. n. 147/2013), a decorrere dall'anno d'imposta 2020, **non sono più esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 (convertito con L. n.

133/1994) per i quali dovrà essere versata l'IMU sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune.

BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori di cui al comma 745, art. 1, L. n. 160/2019, di seguito dettagliati:

categorie catastali	moltiplicatore
A (abitazioni)	160
A/10 (uffici)	80
B (collegi, covitti, ecc.)	140
C/1 (negozi e botteghe)	55
C/3, C/4, C/5 (laboratori)	140
C/2,C/6,C/7 (posti auto, magazzini, locali di deposito)	160
D/5 (banche)	80
D (da D/1 a D/10 esclusi D/5)-alberghi, capannoni industriali, campeggi, fabbricati rurali, ecc.	65

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (comma 745, art. 1, L. n. 160/2019).

Per i **terreni agricoli**, compresi quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135 (comma 746, art. 1 della L. 160/2019)

Per le **aree edificabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (comma 746, art. 1, L. n. 160/2019).

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%

La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

a) i **fabbricati d'interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) i **fabbricati dichiarati inagibili** e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

N.B. *l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che*

rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

c) le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

(comma 747, art. 1, L. n. 160/2019)

RIDUZIONE D'IMPOSTA AL 75% PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

ESENZIONI

Terreni agricoli (comma 758, art. 1, L. n. 160/2019) - Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;

c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Secondo la suddetta circolare il Comune di Castagneto Carducci è classificato come comune "parzialmente delimitato".

Fogli catastali dove i terreni esenti sono parzialmente compresi: 7-8-14-15-23-31-39-46-45-53-56-57.

Fogli catastali dove i terreni esenti sono totalmente compresi: 4-5-9-16-24-32-40-41-47-48-49-50-51-54-55-58-59-60.

Sono esenti, ovunque ubicati, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Altri immobili - Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
(comma 759, art. 1, L. n. 160/2019)
h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Castagneto Carducci, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.
(Art. 12, comma 1, Lett. h) Regolamento Comunale IMU).

ALIQUOTE IMU ANNO 2020
(Delibera C.C. n. 45 del 29/07/2020)

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 – aliquota 6 per mille
aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel caso vi siano più pertinenze della medesima categoria obbligo di indicazione della pertinenza a fini IMU con dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni), con la detrazione di € 200,00 di cui all'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019). Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile;

Locazioni a canone concordato – aliquota 4 per mille
aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli "affitti concordati" tra le associazioni di inquilini e proprietari ex artt. 2,4 e 5 L. n. 431/98, dove il locatario ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale; con riduzione dell'imposta al 75% a norma del comma 760, art. 1 L. 160/2019 (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

A disposizione dell'Amministrazione Comunale – aliquota 4,6 per mille
aliquota prevista per abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Coadiuvante dell'imprenditore agricolo – aliquota 4,8 per mille
aliquota prevista per abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) nella quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale a fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del

coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto sugli immobili (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Comodato gratuito a parenti entro il 2° grado - aliquota 5,8 per mille
aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che vi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) – aliquota 5,8 per mille
aliquota prevista per le unità immobiliari (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) concesse dal soggetto passivo in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado per le quali la lettera c), comma 747, art. 1, L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile;

Locazioni – aliquota 5,8 per mille
aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) locate con contratto registrato dove il locatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Cittadini Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci – aliquota 5,8 per mille
aliquota prevista per le abitazioni e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 11,4 per mille) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci a condizione che le stesse non siano locate né date in comodato (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati D utilizzati direttamente da soggetto passivo/coniuge o parente con qualifica di piccolo imprenditore – aliquota 7,6 per mille totalmente riservata allo Stato
aliquota prevista per fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile(obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati D concessi in locazione a piccolo imprenditore – aliquota 8,8 per mille di cui 7,6 per mille riservata allo Stato e 1,1 per mille al Comune
aliquota prevista per fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività e iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati D utilizzati direttamente da soggetto passivo/coniuge o parente – aliquota 9,8 per mille di cui 7,6 per mille riservata allo Stato e 2,2 per mille al Comune

aliquota prevista per fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati D concessi in locazione – aliquota 10,6 per mille di cui 7,6 per mille riservata allo Stato e 3 per mille al Comune
aliquota prevista per fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni;

Fabbricati (esclusa categoria D – immobili di tipo produttivo e A - immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente da soggetto passivo/coniuge o parente con qualifica di piccolo imprenditore – aliquota 6 per mille
aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati (esclusa categoria D – immobili di tipo produttivo e A - immobili di tipo abitativo) concessi in locazione a piccolo imprenditore – aliquota 7,2 per mille
aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 del codice civile (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati (esclusa categoria D – immobili di tipo produttivo e A - immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente da soggetto passivo/coniuge o parente per propria attività – aliquota 9,8 per mille
aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati (esclusa categoria D – immobili di tipo produttivo e A - immobili di tipo abitativo) concessi in locazione – aliquota 11 per mille
aliquota prevista per fabbricati (con esclusione della categoria D – immobili di tipo produttivo e A- immobili di tipo abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Fabbricati rurali ad uso strumentale – aliquota 0,8 per mille
aliquota prevista per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 557/1993 convertito dalla L. n. 133/1994;

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita – aliquota 0 per mille
aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo di dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni);

Immobili di proprietà di banche/istituti di credito – aliquota 11,4 per mille
aliquota prevista per fabbricati di categoria D5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche ed istituti di credito a qualsiasi uso destinati;

Immobili per energie rinnovabili – aliquota 11,4 per mille

aliquota prevista per immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili;

Immobili a disposizione – aliquota 11,4 per mille
aliquota prevista per immobili tenuti a disposizione;

Fabbricati D non utilizzati direttamente e non locati – aliquota 10,6 per mille
aliquota prevista per fabbricati di categoria D non utilizzati direttamente dal soggetto passivo e/o coniuge o parenti entro il 2° grado né concessi in locazione;

Abitazioni A/1, A/8 e A/9 non abitazione principale – aliquota 11,4 per mille
aliquota prevista per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale;

Cittadini Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di altro Comune – aliquota 11,4 per mille
aliquota prevista per abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci;

Terreni agricoli – aliquota 4,6 per mille
aliquota prevista per i terreni agricoli;

Aree fabbricabili – aliquota 10,6 per mille
aliquota prevista per aree fabbricabili;

Altri immobili – aliquota 10,6 per mille
aliquota prevista per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti in quelle di cui ai punti precedenti: 1,06%;

VERSAMENTI ANNO 2020

ACCONTO (scadenza 16/06/2020)
Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da pagare è pari alla metà di quanto versato complessivamente a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (L. n. 160/2019, art. 1, comma 762), utilizzando per il versamento con modello F24 il solo codice tributo previsto per l'IMU.

N.B. In ragione dell'emergenza covid, con l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "decreto rilancio" - norme allegate in calce alla presente guida) SONO STATI ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (e relative pertinenze in base all'art. 78, lett. b), secondo periodo del D.L. 104/2020) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

SALDO (scadenza 16/12/2020)
Per il versamento a saldo occorrerà calcolare l'imposta annua 2020 sulla base delle aliquote deliberate dal Comune entro il 31/07/2020 e versare la differenza rispetto a quanto versato per la prima rata.

N.B. A seguito del protrarsi dell'emergenza covid NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMU per gli immobili individuati dall'art. 78 del D.L. n. 104/2020 (c.d. "decreto agosto"), per gli immobili individuati dall'art. 9 del D.L. n. 137/2020 c.d. "decreto ristori 1") e per gli immobili individuati dall'art. 5 del D.L. 149/2020 (c.d. decreto ristori 2"). Le suddette norme sono riportate in calce alla presente guida.

E' possibile effettuare un unico versamento dell'intera imposta entro il 16 giugno.

L'imposta si versa per l'anno in corso.

Il versamento è effettuato tramite modello F24

Come specificato dalla Risoluzione n. 29/E Agenzia Entrate del 29/05/2020 i versamenti tramite modello F24 sono effettuati utilizzando i **codici tributo** già istituiti con le risoluzioni 35/E del 12/04/2012 e 33/E del 21/05/2013 di seguito riportati:

3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3925	Immobili ad uso produttivo categoria catastale D - Stato
3930	Immobili ad uso produttivo categoria catastale D - Comune

La medesima Risoluzione 29/E ha istituito il nuovo codice tributo 3939 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per i quali nessun versamento è dovuto in quanto per tale fattispecie il Comune di Castagneto Carducci ha deliberato un'aliquota dello 0 per mille.

Codice Comune : C044

VERSAMENTO DALL'ESTERO

Il versamento dall'estero può essere fatto con bonifico bancario intestato a:
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI – VIA MARCONI N. 4 – 57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

CODICE IBAN: IT 52 I 03599 01800 000000139189
CODICE SWIFT: ccrtit2txxx

Comune di Castagneto Carducci – Servizio Tesoreria

Nella causale del versamento deve essere indicato:
- il nome e cognome del contribuente e il codice fiscale;
- la sigla IMU e l'anno a cui si riferisce;
- l'indicazione "ACCONTO" oppure "SALDO" oppure "UNICO VERSAMENTO"

DICHIARAZIONI

- I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

- I contribuenti interessati ad usufruire delle sopraelencate aliquote ridotte I.M.U., della non applicabilità dell'IMU delle esenzioni e delle riduzioni della base imponibile, devono presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà che rimane valida anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

*****

La presente guida ha carattere puramente informativo, non esaustivo e non sostituisce la disciplina dell'imposta dettata dalla normativa statale e dagli atti di potestà regolamentare adottati dall'Ente ai quali i soggetti interessati devono far riferimento per la corretta liquidazione dell'imposta e per gli adempimenti ad essa connessi.

Per maggiori approfondimenti si rinvia pertanto alla lettura delle seguenti fonti:

- L. n. 160/2019, art. 1, commi da 738 a 783 che dettano la disciplina dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2020;

- Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera consiliare n. 44 del 29/07/2020;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2020 di approvazione delle aliquote IMU anno 2020.

D.L. 19/05/2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' *articolo 1, commi da 738* a *783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160* , relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (322).

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (323) (324) (325)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (323)

---

(322) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* .

(323) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* .

(324) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l' *art. 78, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* , l' *art. 9, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137* e, successivamente, l' *art. 5, comma 2, D.L. 9 novembre 2020, n. 149* .

(325) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 luglio 2020, n. 2* .

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 14/08/2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.
Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
In vigore dal 14 ottobre 2020

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' *articolo 1, commi da 738* a *783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* , relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all' *articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* ; (162)

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.». (163)

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all' *articolo 1, commi da 738* a *783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* , non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell' *articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* , all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all' *articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* , è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (164)

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

---

(162) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126* .

(163) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126* .

(164) Vedi, anche, l' *art. 9, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137* e l' *art. 5, comma 2, D.L. 9 novembre 2020, n. 149* .

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 28/10/2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria.

ART. 9. Cancellazione della seconda rata IMU

In vigore dal 29 ottobre 2020

1. Ferme restando le disposizioni dell' *articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126* , in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' *articolo 1, commi da 738* a *783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* , concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all' *articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* , è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al *comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020* sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (9) (10)

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

---

(9) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149* .
(10) Vedi, anche, l' *art. 5, comma 2, D.L. 9 novembre 2020, n. 149* .

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 28/10/2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria.

Allegato 1 (Articolo 1) (23) (24)

In vigore dal 9 novembre 2020

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

(23) Allegato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149* .
(24) Per l'aumento delle quote indicate nel presente allegato vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 9 novembre 2020, n. 149* .

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 09/11/2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2020, n. 279.

Art. 5. Cancellazione della seconda rata IMU
In vigore dal 9 novembre 2020

1. Ferme restando le disposizioni dell' *articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126* e dell' *articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137* , in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' *articolo 1, commi da 738* a *783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* , che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell' *articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020* e dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all' *articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* , è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al *comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020* e al *comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020* sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all' *ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020* , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.L. 09/11/2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 2020, n. 279.

Allegato 2 (Articolo 2) (8)

In vigore dal 24 novembre 2020
(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

(8) Allegato così modificato dall' *art. 1, comma 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154* .

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati